

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **128/1957** (ECLI:IT:COST:1957:128)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **COSATTI**

Udienza Pubblica del **13/11/1957**; Decisione del **28/11/1957**

Deposito del **30/11/1957**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **527**

Atti decisi:

N. 128

ORDINANZA 28 NOVEMBRE 1957

Deposito in cancelleria: 30 novembre 1957.

Pres. AZZARITI - Rel. COSATTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, promosso con ordinanza 22 gennaio 1957 pronunciata dal Tribunale di Trani nel procedimento civile vertente tra Pasquale Tondolo e la Commissione comunale per la massima occupazione agricola (M.O.A.) di Minervino Murge, pubblicata nella

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 13 novembre 1957 la relazione del Giudice Mario Cosatti;

uditi gli avvocati Aldo Dedin e Antonio Putzolu per Pasquale Tondolo e il sost. avv. gen. dello Stato Giuseppe Malinconico per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che prima di esaminare le questioni della causa è opportuno acquisire dati ed elementi circa i luoghi, i modi e i risultati della concreta applicazione del D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929, concernente il massimo impiego di lavoratori agricoli;

che tali dati ed elementi dovranno essere forniti, con riferimento alle rispettive competenze, dal Ministero del lavoro e della ordinanza sociale e dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospeso ogni giudizio sulle questioni pregiudiziali e di merito;

ordina che i dati e gli elementi di cui sopra a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'agricoltura e foreste siano trasmessi a questa Corte entro centoventi giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.